



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIRETTIVA n. 60 del 26 luglio 2004

“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440.

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’“Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto “Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319, avente per oggetto “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della ricerca ”;

VISTA la tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, che sotto la voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2004, fissa in euro 198.732.000 la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTA la suddetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l’art. 3, comma 92 lettere c) e d) che prevede, tra l’altro, un intervento finanziario per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti, nonché per l’istituzione del servizio nazionale del sistema istruzione;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000, sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali;

VISTO l'accordo quadro, sottoscritto il 19 giugno 2003, per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999, già menzionata, ed il relativo Regolamento applicativo, adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1, comma 1, prevede un incremento pari ad euro 10.986.588 del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione a quelli con handicap sensoriali;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, avente per oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

VISTO il D. L.vo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

RITENUTO di dover individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2004 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2004, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, e per la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, ammontante complessivamente a 209.718.588 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l'opportunità di emanare una prima direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma, mediante l'utilizzazione della somma complessiva di euro 203.718.588, rinviando ad una successiva direttiva la determinazione dei criteri di impiego della restante somma di euro 6.000.000, in



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 14 luglio 2004;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 14 luglio 2004, con la richiesta che venga inviato, ai fini dell'espressione del relativo parere, anche il prossimo schema di direttiva, determinante i criteri di ripartizione della somma di 6.000.000 di euro accantonata; e sia, inoltre, assicurata la trasmissione della documentazione attinente al monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse annualmente destinate al finanziamento del fondo previsto dalla legge n. 440 del 1997;

E M A N A

la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2004, della somma di euro 203.718.588 indicata in premessa, per la realizzazione degli interventi appresso specificati:

1. Interventi prioritari

Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, ricerca, sperimentazione e sviluppo dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi:

- a) iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo del sistema dell'istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- b) iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito dei piani definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- c) attività di formazione del personale della scuola;
- d) iniziative dirette a supportare gli interventi di orientamento, con riferimento alla funzione tutoriale, finalizzati anche all'ampliamento e all'innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico;
- e) iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa, per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- f) iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

- g) azioni perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione degli istituti professionali;
- h) attività da porre in essere, nell'ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli Enti locali, per:
 - la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, anche nell'ottica della riforma degli ordinamenti scolastici;
 - l'attuazione di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, come da Accordo quadro del 19 giugno 2003, citato in premessa;
 - la diffusione e il potenziamento dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché per lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti;
- i) iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi, di monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche.

2. Specificazione degli interventi

- Sono riconducibili alle attività di supporto e di avvio della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le iniziative, di cui al punto 1), dalla lettera a) alla lettera e), volte a sostenere con priorità la riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo del sistema istruzione, come recepita e disciplinata dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, e ciò con particolare attenzione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, alla alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e all'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
- Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico saranno legate prioritariamente al processo di riforma degli ordinamenti scolastici ed allo sviluppo di quelle competenze richieste dalla progressiva modifica degli ordinamenti stessi.
- L'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera f), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere da a) ad e) e alla lettera f) del punto 1) sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative dell'iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno previsti interventi volti a costituire, sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi compresi quelli promossi a livello nazionale, finalizzati all'orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori al progetto educativo e al percorso formativo della scuola, all'educazione interculturale, all'aggregazione giovanile, alla convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale e sportiva, all'educazione alla salute.

- Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) – lettera g) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;
- Gli interventi di cui al punto 1) – lettera h), attengono alla realizzazione:
 - di percorsi in alternanza scuola-lavoro che arricchiscano l'offerta formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio;
 - di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, mediante l'attivazione di percorsi caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro;
 - di corsi di IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani specializzazioni che ne favoriscano l'occupabilità e di corsi relativi all'educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze di base della popolazione adulta.
- Gli interventi di cui al punto 1) – lettera i) sono riferiti:
 - allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati dall'Istituto Nazionale di documentazione;
 - al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti da a) ad e) ed al punto f), che sarà effettuato dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Lo stesso sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Saranno altresì monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e di Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla lettera h) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso:

- il consolidamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l'educazione degli adulti già attivate presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa;
- le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta con la collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione;
- gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione e formazione, che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

3. Finanziamenti dei piani dell'offerta formativa

Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con specifico riguardo, per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alla riforma degli ordinamenti scolastici.

4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo sono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, all'esigenza di supportare e diffondere la riforma degli ordinamenti, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.

Conseguentemente, viene effettuata la seguente ripartizione della somma di euro 203.718.588, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1):



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

da a) ad e) 126.002.000 euro per le iniziative volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano per l'offerta formativa. In particolare: - l'importo fino ad un massimo di euro 21.000.000 sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; - l'importo fino ad un massimo di euro 2.100.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale per le attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola; l'importo fino ad un massimo di euro 6.542.000 sarà utilizzato per assicurare, mediante programmi multimediali, la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese e l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria ed il potenziamento della cultura scientifica; - l'importo fino ad un massimo di euro 1.150.000 sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; - l'importo fino a un massimo di euro 4.745.000 sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per l'orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e ai percorsi formativi della scuola, per l'educazione interculturale, per l'aggregazione giovanile alla convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e per l'educazione alla salute e alla attività di formazione dei referenti; - l'importo fino a un massimo di euro 400.000 sarà destinato per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa; - l'importo fino a un massimo di euro 800.000 sarà destinato per iniziative per l'utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all'innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici e per il progetto internet@scuola; - l'importo di euro 4.500.000 sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici.

Gli importi da assegnare alla gestione delle istituzioni scolastiche statali per complessivi euro 105.765.000 per promuovere l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di euro 13.255.000 per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. L'importo complessivo sarà ripartito per il 48% tra le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni; per il 37% tra tutte le istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di II grado, sempre in misura proporzionale al numero delle unità educative ed al numero degli alunni; il restante 15% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per interventi nazionali e regionali di formazione a sostegno della riforma, per interventi perequativi e di supporto alle scuole, nonché per l'attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, in base ad una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettere da a) ad e) del precedente punto 1);



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- f) 10.986.588 di euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di euro 6.042.623, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2004 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei detti istituti. La predetta somma di euro 6.042.623, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di euro 550.000 della somma da ultimo citata (sub lettera f) del precedente punto 1);
- g) 17.000.000 di euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera g) del precedente punto 1);
- h) 47.690.000 di euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera h) del precedente punto 1):
- 10.000.000 di euro per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro;
 - 22.690.000 di euro per l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;
 - 15.000.000 di euro per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999 e per l'educazione permanente degli adulti.
- Stante la necessità di modulare l'impiego delle risorse in relazione alla programmazione regionale degli interventi, la ripartizione di cui sopra ha carattere indicativo;
- i) 2.040.000 di euro per gli interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l'Istituto Nazionale di documentazione (sub lettera i) del precedente punto 1).

5. Modalità della gestione delle somme.

La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'importo di 126.002.000 di euro, di cui alle lettere da a) ad e), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di euro 15.737.000 da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale;
- l'importo di 10.986.588 di euro di cui alla lettera f) sarà assegnato entro il limite massimo di 300.000 euro agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.623 di euro al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;
- l'importo di 17.000.000 di euro, di cui alla lettera g), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;
- l'importo di 47.690.000 di euro, di cui alla lettera h), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 4.000.000 di euro, dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;
- l'importo di 2.040.000 di euro, di cui alla lettera i), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti all'Ente competente per funzione.

Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto h), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
Letizia Moratti